



Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti, personale e per le attività di ispezione

Valido dal 01/09/2020

RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 – 16128 Genova – Italia
Tel. +39 01053851 – Fax: +39 0105351000
E-MAIL: info@rina.org, Web: www.rina.org

INDICE

1	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	DEFINIZIONI.....	3
3	NATURA DELL'ATTIVITÀ	4
4	OGGETTO DELLA VERIFICA E NORMA DI RIFERIMENTO	5
5	REQUISITI COGENTI DI SISTEMA/PRODOTTO/PERSONALE E LIMITI DI CONTROLLO DI LEGALITÀ	5
6	ACCESSO ALLE INFORMAZIONI – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE	5
7	OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUI PROCEDIMENTI LEGALI	6
8	OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI SISTEMA, DI PRODOTTO O PERSONALE ED EVENTUALI MODIFICHE	7
9	OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA CONFORMITÀ DELL'ASERZIONE SUI GHG AI REQUISITI DEI DOCUMENTI E SPECIFICHE DI RIFERIMENTO (APPLICABILE ALLA VALIDAZIONE E VERIFICA DI ASERZIONI SUI GHG).....	8
10	VERIFICA ISPETTIVA E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....	8
11	MODIFICHE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE/VALIDAZIONE E VERIFICA/ISPEZIONE	9
12	FACOLTÀ DI UTILIZZO DI RISORSE ESTERNE.....	9
13	COMPENSI DOVUTI ALL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE / ISPEZIONE	10
14	DURATA DEL CONTRATTO.....	10
15	SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO DI SISTEMA, PRODOTTO E PERSONALE.....	11
16	REVOCA DEL CERTIFICATO DI SISTEMA, PRODOTTO E PERSONALE.....	11
17	LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ.....	12
18	LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	13
19	MODELLO ORGANIZZATIVO EX DLGS 231/2001 E CODICE ETICO	14
20	CLAUSOLA DI DECADENZA.....	14
21	USO DEL MARCHIO.....	14
22	REGOLE PARTICOLARI PER I MARCHI RELATIVI A CERTIFICAZIONI DI SISTEMA	15
23	REGOLE PARTICOLARI PER I MARCHI RELATIVI A CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO.....	15
24	REGOLE PARTICOLARI PER I MARCHI RELATIVI A CERTIFICAZIONI DI PERSONE.....	16
25	COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI	16
26	RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO (QUANDO APPLICABILE).	16
27	TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	16
28	FORO COMPETENTE/ARBITRATO	17
29	RICORSI, SEGNALAZIONI E RECLAMI.....	17
30	SANZIONI COMMERCIALI.....	18
31	FORZA MAGGIORE	19

1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Questo documento definisce le condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti, personale e per le attività di ispezione, tra le quali le ispezioni sulle tecnologie ambientali in applicazione del ETV (EU Environmental Technology Verification) e per la validazione e la verifica di asserzioni sui Gas Serra all'interno del programma al quale il RINA partecipa, quali per esempio:

- Validazione e verifica/certificazione di progetti Clean Development Mechanism,
- Verifica delle comunicazioni delle emissioni prima che siano presentati all'autorità competenti per conformità alla Direttiva EU ETS Dir. 2003/87/EC e la Linea Guida sul Monitoraggio,
- Validazione e verifica/certificazione di asserzioni volontarie sui Gas Serra e verifica di iniziative atte a migliorare la gestione dei Gas Serra
- Validazione e verifica/certificazione di progetti di riduzione dei Gas Serra per il rilascio di VER - Verified Emissions Reduction
- Valutazione del piano di monitoraggio e verifica della relazione sulle emissioni delle navi ai sensi del Regolamento UE 2015/757

2 DEFINIZIONI

CDM: Clean Development Mechanism, meccanismo definito dal Protocollo di Kyoto attraverso il quale un paese industrializzato finanzia progetti di riduzione/rimozione dei Gas Serra nei paesi in via di sviluppo e riceve crediti (CER - Certified emission reductions, un'unità del Protocollo di Kyoto uguale a 1 tonnellata equivalente di CO₂) che possono essere utilizzati per il rispetto degli obiettivi assegnati

CDM M&P: modalità e procedure per il Clean Development Mechanism

Certificato: il documento rilasciato da RINA ad esito positivo dell'attività di verifica che può assumere anche denominazioni diverse da quelle specificate quale a titolo esemplificativo "attestato", "dichiarazione" etc.

Certificazione di conformità e certificazione: la verifica positiva da parte di RINA circa la conformità del sistema/prodotto/personale al documento normativo di riferimento che consente il rilascio del "certificato" nel senso predetto.

Dichiarazione di validazione e/o dichiarazione di verifica: affermazione formale e scritta per l'utilizzatore previsto che fornisce garanzie sulle dichiarazioni presenti nell'asserzione relativa ai gas serra

Documento normativo: significa il documento (o l'insieme di documenti) che fornisce regole, direttive o caratteristiche concernenti determinate attività o i loro risultati, rispetto ai quali RINA compie la sua attività di verifica della conformità.

ETV: Environmental Technology Verification

Gruppo RINA: il gruppo di società direttamente o indirettamente partecipate dalla capogruppo RINA S.p.A.

Organizzazione: cliente, il soggetto che stipula il contratto con RINA cui si applicano le presenti condizioni.

Programma relativo ai gas serra: sistema o schema volontario od obbligatorio, accreditato o indipendente, internazionale, nazionale o subnazionale che registra, contabilizza o gestisce le emissioni, le rimozioni, le riduzioni delle emissioni o gli aumenti della rimozione di GHG al di fuori dell'organizzazione o del progetto relativo ai gas serra.

RINA: significa RINA Services S.p.A., società che offre principalmente servizi di classificazione navale, certificazione, collaudo ed ispezione.

Organismo di Accreditamento: significa l'unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento.

Organismo Notificato: un organismo di valutazione della conformità che è stato notificato da uno Stato membro in conformità alla normativa di riferimento

Attività di accreditamento: significa attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate oltre ad ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.

Sistema/prodotto/personale: significa il sistema ovvero il prodotto ovvero il personale che sono oggetto di verifica da parte di RINA, come specificato nei documenti contrattuali. Le disposizioni contenute nel presente documento che si applicano alla sola verifica su sistema ovvero alla sola verifica su prodotto, sono espressamente indicate.

Validazione: processo sistematico, indipendente e documentato per l'esame di un'asserzione relativa ai gas serra in un piano di progetto relativo ai GHG rispetto a criteri di validazione concordati.

Verifica: Processo sistematico, indipendente e documentato per l'esame di un'asserzione relativa ai gas serra nei confronti di criteri di verifica concordati.

UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change

Ispezione: esame di un prodotto, di un processo, di un servizio o di una installazione, o della loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di giudizi professionali, a requisiti generali.

3 NATURA DELL'ATTIVITÀ

3.1 Mediante il contratto, RINA si impegna a svolgere una valutazione di conformità del sistema/prodotto/personale/dell'asserzione sui Gas Serra (GHG) rispetto al documento normativo di riferimento e, in caso di esito positivo, ad emettere il relativo certificato di conformità e/o la relativa dichiarazione finale di validazione e verifica ovvero a svolgere un'attività ispettiva, con emissione di un rapporto di ispezione/verbale finale.

RINA non assume alcun obbligo circa l'esito positivo della verifica di conformità, né in merito all'emissione del certificato/della dichiarazione o del rapporto di ispezione/verbale finale.

3.2 È esclusa dall'oggetto del contratto ogni attività di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte dell'Organizzazione dei requisiti di sistema/prodotto/personale/dell'asserzione sui Gas Serra (GHG) oggetto di valutazione di conformità.

3.3 L'Organizzazione riconosce che un potenziale conflitto di interessi possa determinare l'impossibilità per RINA di erogare il proprio servizio. A tale fine si obbliga a comunicare a RINA la ragione sociale del consulente, di tutti i partecipanti al progetto (per la validazione e la verifica/certificazione di attività di progetto CDM) ed il nominativo delle persone fisiche che svolgano direttamente le attività. L'Organizzazione si obbliga inoltre a comunicare a RINA ogni variazione di tali soggetti.

3.4 L'organizzazione riconosce, inoltre, che un potenziale conflitto di interessi possa insorgere anche successivamente alla stipula del contratto e sino al momento della sua completa esecuzione. In tale caso sarà facoltà di RINA recedere dal contratto con efficacia immediata, fermo restando il diritto di RINA ad ottenere il corrispettivo delle prestazioni svolte fino al momento del recesso.

4 OGGETTO DELLA VERIFICA E NORMA DI RIFERIMENTO

4.1 Costituiscono oggetto di verifica ai fini dell'emissione del certificato/della dichiarazione finale/del rapporto di ispezione solo il sistema/prodotto/personale/l'asserzione sui Gas Serra (GHG)/l'oggetto come specificati nella documentazione contrattuale (modello offerta).

4.2 La certificazione di conformità di un sistema aziendale non si estende ai beni prodotti o ai servizi erogati dall'Organizzazione e, pertanto, non può essere utilizzata in accompagnamento agli stessi, o in modo da far ritenere che gli stessi siano coperti da certificazione.

4.3 La valutazione di conformità sarà condotta da RINA sulla base del documento normativo di riferimento espressamente indicato dall'Organizzazione nella domanda di certificazione. RINA potrà operare in tale ambito tanto quale Organismo accreditato quanto fuori accreditamento (salvo che non vi sia un'indicazione contraria da parte dell'Organizzazione che dovrà essere comunicata mediante lettera scritta). Qualora l'accredito sia ottenuto da RINA successivamente al rilascio della certificazione, il certificato potrà essere nuovamente emesso con menzione dell'accredito ottenuto.

4.4 Laddove non diversamente richiesto dal documento normativo di riferimento, i controlli svolti da RINA ai fini della valutazione di conformità del sistema/prodotto/personale/dell'asserzione sui Gas Serra (GHG) avvengono attraverso visite condotte con il metodo del campionamento. Pertanto, il rilascio della certificazione non implica necessariamente la verifica di ogni singolo elemento del sistema, ovvero di ogni singolo esemplare del prodotto, ovvero di ogni singola attività espletata dal personale.

5 REQUISITI COGENTI DI SISTEMA/PRODOTTO/PERSONALE E LIMITI DI CONTROLLO DI LEGALITÀ

5.1 L'Organizzazione si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme per tutto il periodo di vigenza del certificato/della dichiarazione finale a tutti i requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, etc., di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai propri prodotti, servizi, personale o propria asserzione sui Gas Serra. La certificazione/validazione e verifica riguarda solo la conformità del sistema/prodotto/personale/dell'asserzione sui Gas Serra al documento normativo di riferimento e non comporta, pertanto, da parte di RINA alcuna attestazione, certificazione o semplice accertamento del rispetto dei predetti requisiti da parte dell'Organizzazione. L'Organizzazione rimane pertanto l'unica responsabile della propria conformità legislativa, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di RINA.

6 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

6.1 L'Organizzazione deve fornire ogni supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa la messa a disposizione della documentazione inerente al Sistema/Prodotto/Personale/l'asserzione sui Gas Serra/l'oggetto per il quale è richiesta la certificazione/validazione e verifica/ispezione e delle relative registrazioni.

L'Organizzazione deve inoltre consentire l'accesso, in condizioni di sicurezza, a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto della certificazione/dichiarazione/ispezione.

6.2 Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) relativi alle attività di certificazione/ispezione/validazione e verifica del sistema/prodotto/personale/dell'asserzione sui Gas Serra sono considerati riservati.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione/ispezione validazione e verifica sono riservati solo alle funzioni coinvolte nell'iter di certificazione/validazione e verifica ed all'Organizzazione in oggetto.

6.3 Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge o per ordine di Autorità competenti, RINA ne dà avviso all'Organizzazione.

6.4 RINA non sarà responsabile per nessuna perdita dovuta alla fornitura di informazioni false, incomplete o omissive nei documenti dovute agli atti o alle omissioni di qualsiasi soggetto esterno a RINA.

6.5 L'Organismo di Accreditamento può richiedere la partecipazione di suoi osservatori allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dal RINA siano conformi al documento normativo di riferimento. La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra il RINA e l'Organizzazione. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione, non sarà rilasciato/a il certificato/la dichiarazione.

6.6 RINA è esclusiva titolare del know-how e di tutti i marchi, brevetti, diritti d'autore, tecnologie, disegni industriali, invenzioni, software, dati e altre informazioni tecniche e di tutti i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale che possano eventualmente venire a conoscenza dell'Organizzazione in occasione dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto.

6.7 L'Organizzazione si impegna a manlevare e tenere indenne RINA da qualsiasi eventuale pretesa di terzi che assumano violati loro diritti di proprietà commerciale, industriale o intellettuale a motivo dell'utilizzo della documentazione messa a disposizione di RINA per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto, così come da ogni perdita, spesa e danno, diretta, indiretta e consequenziale.

7 OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUI PROCEDIMENTI LEGALI

7.1 L'Organizzazione si impegna a:

- notificare immediatamente a RINA tutte le situazioni irregolari rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relativamente ad aspetti legati all'oggetto della certificazione/dichiarazione;
- notificare immediatamente a RINA eventuali procedimenti legali in corso inerenti all'oggetto della certificazione/dichiarazione, fatti salvi i limiti imposti dalla legge;
- in caso di certificazioni/dichiarazioni aventi ad oggetto requisiti di natura ambientale, notificare immediatamente a RINA eventuali incidenti ambientali con impatto di lunga durata e/o che abbiano richiesto l'intervento di enti esterni per la risposta e/o che abbiano comportato comunicazioni a pubbliche autorità;
- in caso di certificazioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro notificare immediatamente per iscritto a RINA eventuali sinistri, incidenti e/o eventuali osservazioni o segnalazioni o denunce pervenute dai soggetti, pubblici o privati, preposti alla vigilanza, all'ispezione ed al controllo dei luoghi di lavoro;
- tenere informato RINA sugli sviluppi dei suddetti procedimenti;

7.2 In relazione a quanto sopra, RINA potrà eseguire visite di controllo/ispezioni straordinarie ed eventualmente adottare provvedimenti di sospensione/revoca del certificato/dichiarazione ovvero altri provvedimenti ai sensi della normativa applicabile, in base alla gravità e all'impatto dell'evento verificatosi.

8 OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI SISTEMA, DI PRODOTTO O PERSONALE ED EVENTUALI MODIFICHE

a. (per certificazione di sistema)

8a.1 La certificazione viene rilasciata sulla base di verifiche periodiche (eventualmente integrate da audit occasionali che, sulla base delle normative applicabili, possono avere anche carattere di non preventiva comunicazione) e quindi in assenza di un accertamento continuato della permanenza dei requisiti necessari al medesimo rilascio. Per tale ragione l'Organizzazione certificata si impegna a mantenere la propria struttura e il proprio sistema conformi ai requisiti richiesti dal documento normativo di riferimento, durante l'intero periodo di validità della certificazione. L'Organizzazione certificata si impegna, inoltre, a tenere le registrazioni degli eventuali reclami che possano essere correlati al mantenimento di detta conformità e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili a RINA.

8a.2 Qualora intervengano o siano prevedibili modificazioni rilevanti ai fini della validità della certificazione (es. variazione dei dati indicati nella domanda di certificazione, interruzione dell'attività, ecc.), l'Organizzazione deve darne preventiva comunicazione scritta a RINA, che può accettare le variazioni o richiedere l'effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari.

8a.3 Se un'Organizzazione certificata intende modificare il campo di validità della certificazione, deve farne richiesta scritta a RINA, che deciderà se sia necessario o meno un nuovo accertamento documentale o ispettivo.

8a.4 Qualora RINA, a seguito della comunicazione delle modifiche di cui al punto 8 a.2, richieda l'effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari, l'Organizzazione avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione e conseguentemente recedere dal contratto con comunicazione scritta nei trenta giorni successivi a detta richiesta.

b. (per certificazione di prodotto, processo e servizio)

8b.1 Ove applicabile, la certificazione viene rilasciata sulla base di verifiche periodiche (eventualmente integrate da verifiche occasionali che, sulla base delle normative applicabili, possono avere anche carattere di non preventiva comunicazione) e quindi in assenza di un accertamento continuato della permanenza dei requisiti necessari al medesimo rilascio. Per tale ragione l'Organizzazione si impegna a mantenere i prodotti, i processi e i servizi certificati conformi ai requisiti richiesti dal documento normativo di riferimento, durante l'intero periodo di validità della certificazione. L'Organizzazione certificata si impegna, inoltre, a tenere le registrazioni degli eventuali reclami che possano essere correlati al mantenimento di detta conformità e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili a RINA, nonché di incidenti e/o potenziali incidenti, nel caso di valutazione di conformità di prodotto e delle relative azioni a seguire.

8b.2 Qualora intervengano o siano prevedibili modificazioni rilevanti ai fini della validità della certificazione (es. variazioni di carattere organizzativo, giuridico, commerciale nell'Organizzazione, modifiche nell'assetto proprietario dell'Organizzazione, variazioni nel sistema di gestione per la qualità, modifiche del tipo, delle caratteristiche originarie, della destinazione dei prodotti), l'Organizzazione deve darne preventiva comunicazione scritta a RINA, che può accettare le variazioni o richiedere l'effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari.

8b.3 Qualora RINA, a seguito della comunicazione delle modifiche di cui al punto 8b.2, richieda l'effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari, l'Organizzazione avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione e conseguentemente recedere dal contratto con comunicazione scritta nei trenta giorni successivi a detta richiesta.

c. (per certificazione di personale)

8c.1 Il personale certificato si impegna a informare RINA, senza ritardo, in merito agli aspetti che possano influenzare la loro capacità di continuare a soddisfare i requisiti per il mantenimento della certificazione. Il personale certificato si impegna, inoltre, a tenere le registrazioni degli eventuali reclami che possano essere correlati al mantenimento dei requisiti tecnico professionali oggetto della certificazione e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili a RINA.

8c.2 A seguito della comunicazione di cui al punto 8c.1, RINA comunica al personale certificato eventuali azioni/verifiche necessarie al mantenimento della validità del certificato o procede alla sospensione o revoca dello stesso, come indicato nei capitoli 15 e 16 del presente documento.

8c.3 Qualora RINA, a seguito della comunicazione di cui al punto 8c.1, richieda l'effettuazione di azioni o verifiche straordinarie/supplementari, il personale ha la facoltà di rinunciare alla certificazione e, conseguentemente, recedere dal contratto con comunicazione scritta nei trenta giorni successivi a detta richiesta.

9 OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA CONFORMITÀ DELL'ASERZIONE SUI GHG AI REQUISITI DEI DOCUMENTI E SPECIFICHE DI RIFERIMENTO (APPLICABILE ALLA VALIDAZIONE E VERIFICA DI ASERZIONI SUI GHG)

9.1 L'Organizzazione è obbligata a mantenere la conformità dell'asserzione sui GHG ai requisiti dei documenti e specifiche di riferimento.

9.2 Se intervengono o sono in previsione modifiche o fatti che influiscono sull'asserzione sui GHG (ad esempio: cambiamenti delle informazioni riportate nella richiesta di validazione/verifica, interruzione dell'attività dell'organizzazione o del progetto, cambiamenti nello stato legale dell'organizzazione o nella ragione sociale, trasferimento delle attrezzature nei luoghi dove le attività relative al progetto CDM erano/sono condotte), dopo l'emissione della dichiarazione di validazione e/o verifica, l'Organizzazione deve darne preventiva comunicazione scritta a RINA, che può accettare le variazioni o richiedere l'effettuazione di validazioni e verifiche straordinarie, a spese dell'Organizzazione.

9.3 Qualora il RINA, a seguito della comunicazione delle modifiche di cui al punto 9.2, richieda l'effettuazione di validazioni o verifiche straordinarie, l'Organizzazione avrà la facoltà di recedere dal contratto con comunicazione scritta nei trenta giorni successivi a detta richiesta.

10 VERIFICA ISPETTIVA E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

10.1 L'Organizzazione, ai sensi dell'art. 26, co. 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive eventuali modifiche, in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire a RINA al momento della conclusione del contratto e comunque con ragionevole anticipo rispetto alla data di inizio delle attività oggetto dello stesso un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare i valutatori ed alle misure di protezione e prevenzione adottate. In caso di mancato rispetto delle previsioni che precedono RINA non potrà svolgere l'attività oggetto del contratto.

10.2 Ai sensi del sopra citato art. 26, co. 2, 3 e 3-bis, l'Organizzazione s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione e il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa dei valutatori incaricati da RINA, e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro, mediante l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) ove applicabile o comunque mediante la predisposizione di un apposito verbale di coordinamento o di documentazione equivalente.

10.3 Ai sensi del sopra citato art. 26, co. 3-ter, qualora le attività oggetto del contratto debbano essere svolte presso un soggetto diverso dall'Organizzazione, quest'ultima s'impegna a redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero derivare dall'esecuzione del contratto; s'impegna, inoltre, a far sì che il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto integri il predetto documento con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. Tale documentazione dovrà essere fornita a RINA al momento della conclusione del contratto e comunque con ragionevole anticipo rispetto alla data di inizio delle attività oggetto dello stesso.

10.4 In ogni caso in cui RINA intervenga per svolgere le attività oggetto del contratto e valuti che non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza, RINA non potrà svolgere tali attività e si riserverà la facoltà di richiedere il pagamento relativo al suo intervento. In caso di mancato rispetto dei precedenti punti 10.1, 10.2 e 10.3 RINA avrà la facoltà di risolvere con efficacia immediata il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

11 MODIFICHE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE/VALIDAZIONE E VERIFICA/ISPEZIONE

11.1 È facoltà di RINA modificare o aggiornare il processo di certificazione/validazione e verifica/ispezione, anche a seguito di modifiche del documento normativo di riferimento o imposte dagli Enti di Accreditamento. In tal caso, RINA dovrà darne comunicazione con anticipo all'Organizzazione, la quale, qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte, avrà la facoltà di rinunciare al contratto per iscritto nei trenta giorni successivi a detta comunicazione.

11.2 Eventuali costi per attività di valutazione documentale o in loco derivanti dalle modifiche normative o regolamentari saranno comunque a carico dell'Organizzazione.

12 FACOLTÀ DI UTILIZZO DI RISORSE ESTERNE

12.1 Nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto, RINA potrà avvalersi tanto di personale dipendente, quanto di soggetti esterni che operano per suo conto, purché debitamente qualificati.

12.2 Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri gravanti su RINA, inclusi quelli in materia di indipendenza e riservatezza.

13 COMPENSI DOVUTI ALL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE / ISPEZIONE

13.1 Per le attività prestate ai fini del rilascio del certificato/della dichiarazione di validazione e verifica/rapporto di ispezione ed espressamente elencate nell'offerta, saranno dovuti a RINA i compensi ivi indicati. Nel caso in cui il rilascio del certificato/della dichiarazione di validazione e verifica/rapporto di ispezione richiedesse attività supplementari non espressamente previste, sarà dovuto dall'Organizzazione un corrispettivo ulteriore commisurato all'effettivo impegno richiesto e calcolato sulla base della tariffa indicata nell'offerta in termini di giorno/uomo.

13.2 Oltre ai compensi previsti nella documentazione contrattuale, ove non diversamente pattuito, saranno a carico dell'Organizzazione le spese sostenute da RINA per le attività di verifica forfettizzate nella misura indicata nell'offerta. Ove quest'ultima non specificasse la misura forfettaria delle spese, le stesse saranno rimborsate al costo effettivo sostenuto da RINA. Sarà facoltà dell'Organizzazione chiedere copia dei giustificativi delle spese addebitate.

13.3 Gli importi dovuti a RINA per corrispettivo e spese potranno essere pagati dall'Organizzazione tramite bonifico bancario, alle coordinate bancarie indicate nei documenti contrattuali, oppure, ove non diversamente previsto dall'offerta o da altri documenti contrattuali, mediante pagamento on line (e-payment), scegliendo una delle opzioni messe a disposizione accedendo alla "Member Area" del portale Rina.

Salvo diversi accordi tra le parti, i pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura. In caso di ritardo nei pagamenti si applicherà un interesse di mora pari al tasso di interesse legale vigente al momento del pagamento maggiorato di 2 punti.

13.4 I compensi per l'attività svolta da RINA saranno dovuti dall'Organizzazione anche in caso di mancata emissione del certificato/della dichiarazione/rapporto di ispezione per assenza dei requisiti di conformità, ovvero in caso di rinuncia al contratto.

13.5 RINA può sospendere o ritirare qualsiasi certificato o rapporto ovvero sospendere i propri servizi in caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti da parte dell'Organizzazione a qualsiasi società del Gruppo RINA in relazione al rapporto commerciale tra qualsiasi società del Gruppo RINA e l'Organizzazione ovvero da parte di ogni altra società appartenente al gruppo dell'Organizzazione.

Tale previsione si applica anche quando l'obbligazione di pagamento è a carico del precedente proprietario e/o gestore e/o responsabile del prodotto e/o sistema in relazione ai quali vengono svolti i servizi.

14 DURATA DEL CONTRATTO

14.1 Fatti salvi i casi di contratti aventi ad oggetto singole prestazioni e ove non diversamente pattuito tra RINA e l'Organizzazione, il contratto è stipulato a tempo indeterminato e consente a ciascuna delle parti di recedere con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla data di efficacia del recesso, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r. o PEC.

14.2 Nel caso che precede, tuttavia, restano valide per il tempo residuo di validità del certificato/della dichiarazione tutte le disposizioni del presente contratto che sono funzionali ad un corretto mantenimento del Sistema/Prodotto/dell'asserzione sui GHG in conformità al documento normativo di riferimento, con particolare riguardo alla facoltà di RINA di effettuare le verifiche programmate o quelle comunque ritenute opportune qualora abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta meno.

14.3 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 14.1 e 14.2 l'Organizzazione ha facoltà di rinunciare alla certificazione oggetto del contratto con comunicazione da inviarsi mediante lettera raccomandata a.r.

14.4 In tale caso la rinuncia avrà efficacia a fare data dalla accettazione della stessa da parte di RINA. Al riguardo si precisa che la suddetta accettazione dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia.

14.5 In tutti i casi di recesso o rinuncia l'Organizzazione dovrà corrispondere a RINA tutti i compensi pattuiti per le attività svolte dalla medesima fino alla data di efficacia del recesso o della rinuncia e il rimborso di tutti gli oneri, le spese e i costi sostenuti per l'erogazione dei servizi fino alla data di efficacia del recesso o della rinuncia. L'Organizzazione rimarrà, inoltre, in ogni caso tenuta a pagare a RINA un importo pari al 100% del corrispettivo della visita / prestazione pianificata nell'anno in cui è esercitato il diritto di recesso / rinuncia.

15 SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO DI SISTEMA, PRODOTTO E PERSONALE

15.1 Oltre che nei casi espressamente previsti da ciascun Regolamento o Guida, la validità del certificato può essere sospesa da RINA in tutti i casi in cui abbia ragione di ritenere che il sistema, il prodotto o il personale non risponda più ai requisiti del documento normativo di riferimento ed in particolare nei seguenti casi:

- a) mancato adeguamento da parte dell'Organizzazione alle modifiche del regolamento o del documento normativo comunicate da RINA
- b) mancata accettazione di visite periodiche o suppletive richieste da RINA
- c) mancata comunicazione di modifiche dell'organizzazione ai sensi dell'art. 7 o delle caratteristiche del prodotto oggetto di certificazione.
- d) mancata comunicazione, da parte del personale certificato, circa aspetti che possano influenzare la capacità di continuare a soddisfare i requisiti per il mantenimento della certificazione.
- e) mancata informazione circa l'esistenza di condanne, procedimenti legali, reclami o contestazioni aventi ad oggetto i requisiti cogenti del prodotto o del sistema o i requisiti tecnico professionali del personale certificato.
- f) mancato pagamento da parte dell'Organizzazione dei compensi dovuti a RINA, nei termini previsti dal contratto.

15.2 La sospensione verrà notificata all'Organizzazione tramite comunicazione scritta (lettera raccomandata R.R. o PEC) nella quale verranno precisate le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

15.3. Durante il periodo di sospensione, il certificato del Cliente risulterà temporaneamente non valido.

Nel caso della certificazione dei sistemi di gestione, l'Organizzazione può continuare ad utilizzare il proprio materiale pubblicitario che riporti riferimenti alla certificazione (come riportato all'articolo 21 del presente documento). In ogni caso, dovrà portare a conoscenza dei terzi interessati la situazione di sospensione.

Per tutti gli altri tipi di certificazione, l'Organizzazione e il personale non possono fare uso del materiale pubblicitario che contenga riferimenti alla certificazione (come riportato all'articolo 21 del presente documento) e l'Organizzazione deve portare a conoscenza dei terzi interessati la situazione di sospensione.

16 REVOCA DEL CERTIFICATO DI SISTEMA, PRODOTTO E PERSONALE

16.1 Oltre che nei casi espressamente previsti da ciascun Regolamento o Guida, il certificato di conformità può essere revocato da RINA nei seguenti casi:

- a) mancata eliminazione delle cause che hanno portato alla sospensione del certificato nel termine comunicato da RINA.

b) cessazione dell'attività dell'Organizzazione (o della produzione del bene) oggetto di certificazione o sospensione della stessa per un periodo superiore a 12 mesi.

c) condanna dell'Organizzazione o del personale per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti del sistema o del prodotto oggetto di certificazione.

Si precisa che RINA potrà revocare il certificato di conformità, oltre che nei casi sopra indicati sub a), b), c), in tutti i casi in cui il sistema, prodotto o il personale non garantiscano il rispetto dei requisiti minimi del documento normativo di riferimento.

16.2 Qualora si verifichi uno degli eventi che comportano la revoca del certificato di conformità, RINA provvederà a darne comunicazione per iscritto all'Organizzazione (mediante lettera raccomandata A.R. o PEC). Conseguentemente, quest'ultima o il personale, se in possesso del suddetto certificato, saranno tenuti a restituire il certificato di conformità in formato cartaceo, ove emesso in tale forma, entro 15 giorni dalla comunicazione di revoca da parte di RINA. Il certificato di conformità dell'Organizzazione/personale sarà inoltre eliminato dalla Member Area presente sul sito web del RINA (www.rina.org), ove pubblicato.

16.3 Nell'ambito degli obblighi che gravano su RINA, questi potrà comunicare l'avvenuta sospensione, rinuncia o revoca della certificazione agli Enti di Accreditamento e ad altri terzi che gliene facciano richiesta, nonché inserire il relativo dato nell'elenco delle aziende/certificati presente sul proprio sito Internet.

17 LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ

a. (per certificazione di sistema)

17a.1 Il rilascio ed il mantenimento della certificazione del sistema di Gestione non costituiscono attestazione né garanzia da parte di RINA del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sull'Organizzazione certificata.

17a.2 Pertanto l'Organizzazione è e rimane l'unica responsabile, sia verso sé stessa, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e si impegna a tenere indenne RINA ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di RINA in base al presente contratto.

b. (per certificazione di prodotto)

17b.1 Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di un prodotto hanno esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dello stesso rispetto ad un dato documento normativo di riferimento. Nel caso di certificazione volontaria i loro effetti sono limitati ai rapporti tra RINA e l'Organizzazione e non costituiscono attestazione né garanzia da parte di RINA del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti di prodotto gravanti sulla Organizzazione stessa.

17b.2 Pertanto l'Organizzazione è e rimane l'unica responsabile, sia verso se stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e pertanto l'Organizzazione si impegna a tenere indenne Rina ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di RINA in base al presente contratto.

c. (per certificazione di personale)

17c.1 Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di personale hanno esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dei requisiti posseduti o dimostrati da detto personale, rispetto a quelli prescritti da un dato documento normativo di riferimento. Gli effetti della certificazione sono limitati ai rapporti tra RINA e l'Organizzazione e, in caso di certificazione volontaria, non costituiscono attestazione né garanzia da parte di RINA del rispetto dei requisiti di legge prescritti. In ogni caso la certificazione non comporta alcuna garanzia da parte di RINA nei confronti del personale, dell'Organizzazione o dei terzi, circa la correttezza dell'operato dello stesso personale certificato.

17c.2 Pertanto l'Organizzazione è e rimane l'unica responsabile, sia verso sé stessa, sia verso i terzi, del corretto svolgimento delle attività svolte dal personale certificato e pertanto si impegna a tenere indenne Rina ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di RINA in base al presente contratto.

d. (validazione e verifica di asserzioni sui GHG)

17d.1 Il rilascio e mantenimento della dichiarazione di validazione e/o di verifica hanno esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dell'asserzione sui GHG al documento normativo di riferimento approvato o supportato da un sistema o schema volontario od obbligatorio, accreditato o indipendente, internazionale, nazionale o subnazionale.

Nel caso di validazione e verifica volontaria i loro effetti sono limitati ai rapporti tra RINA e l'Organizzazione e non costituiscono attestazione né garanzia da parte di RINA del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sull'Organizzazione.

17d.2 Pertanto l'Organizzazione è e rimane l'unica responsabile, sia verso se stessa, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e pertanto l'Organizzazione si impegna a tenere indenne Rina ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di RINA in base al presente contratto.

e. (Ispezioni sulle tecnologie ambientali, in applicazione del ETV (EU Environmental Technology Verification))

17e.1 La verifica ETV non può essere considerata un avallo, approvazione o autorizzazione della tecnologia stessa oggetto della verifica, ed i parametri di prestazioni verificati non possono essere estesi ad altre applicazioni o ad altre tecnologie. I risultati della verifica rispecchiano le prestazioni della tecnica al momento e alle condizioni di verifica; essi non possono essere intesi come garantendo lo stesso livello di prestazioni in futuro o in altre condizioni.

17e.2 L'Organizzazione si impegna a non utilizzare il rapporto di verifica o l'attestato di verifica per riferirsi a qualsiasi altra tecnologia o applicazione, e di non utilizzare gli estratti della dichiarazione di verifica per qualsiasi scopo.

18 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

18.1 In caso di inadempimento definitivamente accertato di RINA dovuto ad errore od omissione nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, la responsabilità di RINA sarà limitata al minore tra l'importo pari a 10 volte il compenso contrattualmente previsto per la medesima attività e 200.000,00 Euro.

19 MODELLO ORGANIZZATIVO EX DLGS 231/2001 E CODICE ETICO

19.1 L'Organizzazione dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, l'Organizzazione dichiara di aver visionato il Codice Etico e di Comportamento, elaborato da RINA, presente all'indirizzo:

http://sp-resources.rina.org/rinagroup/flippingbook/ethical_code/it/index.html

19.2 L'Organizzazione garantisce, nei rapporti con RINA, di astenersi da qualsiasi comportamento che possa esporre al rischio di iscrizione di procedimenti giudiziari per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e riconosce, in difetto, il diritto di RINA di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1373 del codice civile, oppure, a sua scelta, di risolvere il contratto, diritti da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.

19.3 In forza del "Modello organizzativo", consultabile all'indirizzo <http://sp-resources.rina.org/rinagroup/flippingbook/231/it/index.html> è fatto divieto a collaboratori e dipendenti della Società stessa di:

- a) ricevere qualsivoglia commissione, percentuale o utilità altrimenti denominate;
- b) intraprendere alcuna relazione di affari con l'Organizzazione, che possa determinare conflitto di interessi con la funzione da essi ricoperta in RINA;
- c) ricevere doni, biglietti di viaggio o ogni altra utilità a carattere non monetario che possa eccedere l'ordinaria cortesia nei rapporti di affari.

19.4 La violazione dei predetti principi da parte dell'Organizzazione comporta la facoltà per RINA di risolvere il contratto, salva ogni facoltà per RINA di richiedere il risarcimento del danno.

20 CLAUSOLA DI DECADENZA

20.1 Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di RINA dovrà essere avanzata dall'Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.

21 USO DEL MARCHIO

21.1 L'uso dei marchi RINA da parte delle Organizzazioni è regolamentato dal documento "Regolamento per l'utilizzo del logotipo di certificazione del RINA" ed è consentito all'Organizzazione secondo i termini e le condizioni previste dal presente articolo.

21.2 Fatto salvo quanto specificamente previsto nei Regolamenti RINA relativi ai singoli servizi erogati o in altra normativa applicabile, l'utilizzo dei marchi dovrà essere riferito esclusivamente ai servizi, ai prodotti, alle persone/all'oggetto o agli aspetti gestionali interessati dalle verifiche/ispezioni effettuate da RINA medesima ed a cui attengono le certificazioni di conformità/ i rapporti di ispezione/verbali rilasciati da RINA.

21.3 Ogni utilizzo non espressamente previsto dai Regolamenti RINA relativi ai singoli servizi, dai contratti o da altra normativa applicabile, deve essere preventivamente autorizzato per iscritto da RINA.

21.4 La facoltà di utilizzare i marchi RINA non può essere in alcun modo trasferita dalle Organizzazioni a terzi.

21.5 Le Organizzazioni possono fare uso dei marchi solo per il periodo di validità delle certificazioni di conformità rilasciate da RINA.

21.6a Ove le certificazioni di prodotto e personale siano sospese, revocate, rinunciate o vengano comunque a cessare per qualsiasi motivo, sia permanentemente che temporaneamente, le Organizzazioni dovranno immediatamente interrompere qualsiasi utilizzo dei marchi.

21.6b Ove le certificazioni di sistemi di gestione siano revocate, rinunciate o vengano comunque a cessare per qualsiasi motivo, sia permanentemente che temporaneamente, le Organizzazioni dovranno immediatamente interrompere qualsiasi utilizzo dei marchi.

21.7 I marchi RINA possono essere riprodotti in dimensioni reali o anche maggiori o minori rispetto ad esse, purché ne vengano rispettate le proporzioni e ne venga assicurata la leggibilità. Non è consentita la riproduzione parziale dei marchi.

21.8 Alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, possono essere riprodotti purché in forma integrale e leggibile anche i certificati rilasciati da RINA.

21.9 Per ogni violazione delle regole in materia di uso dei marchi contenute nel presente Documento, nei contratti, nei Regolamenti RINA relativi ai singoli servizi erogati o nell'ulteriore disciplina applicabile, l'Organizzazione dovrà corrispondere a RINA una penale pari a euro 30.000,00.

21.10 È fatta salva la facoltà per il RINA di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno a qualsivoglia titolo subito, in ragione dell'uso improprio dei marchi da parte delle organizzazioni.

21.11 RINA si riserva di effettuare le verifiche ritenute più opportune al fine accertare che i marchi siano utilizzati nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e da ogni altra regolamentazione applicabile, anche richiedendo all'Organizzazione l'esibizione di documentazione quale cataloghi, imballaggi, carta intestata, etc. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'Organizzazione di esibire quanto richiesto da RINA comporta l'applicazione di quanto previsto al successivo capoverso.

In caso di violazione delle previsioni contenute ai precedenti punti da 21.2 a 21.8 ed ai successivi articoli 22, 23, 24 il RINA avrà la facoltà di risolvere il contratto per l'erogazione dei servizi ai sensi dell'art. 1456 c.c.

21.12 L'uso dei marchi degli Organismi di Accreditamento da parte delle Organizzazioni è regolamentato dal documento "Regolamento per l'utilizzo del logotipo di certificazione del RINA" e dagli specifici regolamenti degli Organismi di Accreditamento disponibili nei rispettivi siti web.

22 REGOLE PARTICOLARI PER I MARCHI RELATIVI A CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

Per informazioni su eventuali regole particolari per i marchi relativi a certificazioni di sistemi di gestione far riferimento al "Regolamento per l'utilizzo del logotipo di certificazione del RINA".

23 REGOLE PARTICOLARI PER I MARCHI RELATIVI A CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

23.1 Fatte salve le facoltà previste nei singoli Regolamenti o nelle guide di certificazione, i marchi RINA relativi a certificazioni di prodotto possono essere utilizzati solo a seguito di autorizzazione scritta da parte di RINA, che fornisce all'Organizzazione un modello del marchio e le relative caratteristiche. Ogni tipo di riproduzione che l'Organizzazione intenda apporre, a titolo esemplificativo, su prodotti, documentazione commerciale, etichette, imballaggi deve essere sottoposta a preventiva approvazione del RINA.

24 REGOLE PARTICOLARI PER I MARCHI RELATIVI A CERTIFICAZIONI DI PERSONE

24.1 Fatte salve le facoltà previste nei singoli Regolamenti, a fianco del Marchio deve essere sempre riportato il nome della persona certificata per esteso, ed il numero del Certificato di Conformità. Inoltre, vicino al Marchio deve essere riportata chiaramente, a cura dell'Organizzazione, l'indicazione dettagliata del documento normativo (compresa la sua edizione) sulla base della quale è stata certificata la persona.

24.2 Qualora lo schema di Certificazione preveda il rilascio di un Certificato, o di una Tessera, il professionista si impegna ad utilizzare tali strumenti in conformità al Codice Deontologico RINA, al regolamento dello schema di Certificazione, ove previsto, ed al presente regolamento.

25 COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI

25.1 Le disposizioni di cui ai precedenti punti 21, 22, 23, 24 si applicano anche ai rapporti tra RINA e le Organizzazioni, con riferimento alla comunicazione, anche pubblicitaria, che queste ultime intendano fare in merito alle certificazioni rilasciate da RINA medesima.

In particolare, nelle suddette attività, le Organizzazioni dovranno avere cura di specificare la tipologia di certificazione rilasciata da RINA e le eventuali limitazioni o condizioni poste da RINA medesima.

26 RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO (QUANDO APPLICABILE)

26.1 RINA si impegna ad informare l'Organizzazione dell'eventuale rinuncia/revoca/sospensione dell'accREDITAMENTO nel settore di appartenenza, nonché a fornire le informazioni che si rendano necessarie nella fase di passaggio ad altro Organismo accreditato.

26.2 RINA non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni causati all'Organizzazione dalla rinuncia/sospensione/revoca dell'accREDITAMENTO; nei suddetti casi, l'Organizzazione ha facoltà di rinunciare alla certificazione senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

27 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

27.1 I dati personali dell'Organizzazione saranno trattati dal Titolare del Trattamento RINA S.p.A., con sede legale in Genova (GE), via Corsica 12, CF e P.IVA 03794120109, nonché dalla/le società del Gruppo RINA con cui l'Organizzazione ha in corso un rapporto contrattuale, secondo le modalità e per le finalità descritte nell'informativa a Voi resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

27.2 Si precisa che l'Organizzazione potrà in qualunque momento modificare il consenso reso a valle di tale Informativa, con particolare riferimento al consenso reso per il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2 lett. (b) della suddetta (la cui eventuale revoca non compromette l'esecuzione del contratto di servizi in essere) scrivendo a rina.dpo@rina.org. Inoltre, in qualità di Interessato l'Organizzazione potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 inviando una raccomandata a/r a RINA S.p.A., via Corsica 12, 16128 Genova, all'attenzione del Responsabile per la protezione dei dati, oppure inviando un messaggio e-mail all'indirizzo rina.dpo@rina.org.

27.3 Il Titolare del trattamento potrà essere sempre contatto mediante i recapiti indicati sul sito web www.rina.org, nonché all'indirizzo e-mail del Data Protection Officer rina.dpo@rina.org.

28 FORO COMPETENTE/ARBITRATO

28.1 Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 28.9 in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti al RINA e a quelle inerenti l'uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del RINA, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del Contratto è deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, ad istanza della parte più diligente.

28.2 In caso di controversia, la parte istante provvede a nominare il proprio arbitro, con l'indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che è comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell'arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.

28.3 La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvede allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio. In caso di inerzia della parte intimata, trascorso il termine per la nomina del secondo arbitro, questi è nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, su richiesta avanzata dalla parte istante.

28.4 I due arbitri nominati devono procedere alla nomina del terzo arbitro, che funge da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

28.5 Il Collegio ha sede a Genova e l'arbitrato è irrituale e secondo diritto.

28.6 Gli arbitri regolano essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.

28.7 Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salvo proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie.

28.8 La decisione degli arbitri ha efficacia vincolante fra le parti.

28.9 Salvo e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti al RINA per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al contratto, nonché quelle inerenti l'uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del RINA sono di competenza esclusiva del Foro di Genova.

29 RICORSI, SEGNALAZIONI E RECLAMI

29.1 Con riferimento alle decisioni di RINA riguardanti l'iter certificativo, l'Organizzazione può fare ricorso contro le stesse, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione. Per ricorsi relativi allo standard BRC tale termine è fissato entro 7 giorni di calendario dal ricevimento della decisione di certificazione.

29.2 Inoltre l'Organizzazione può effettuare una segnalazione oppure inoltrare un reclamo sull'attività svolta da RINA.

29.3 I ricorsi, le segnalazioni ed i reclami devono comprendere tutti i dati che permettano di identificare l'attività, svolta da RINA, oggetto della comunicazione da parte dell'Organizzazione ed essere indirizzati alla società appartenente al Gruppo RINA con cui è stato stipulato il relativo contratto. Le modalità di presentazione dei ricorsi, segnalazioni e reclami sono disponibili sul sito web del RINA: www.rina.org

29.4 RINA esamina i ricorsi, le segnalazioni e i reclami in accordo alle proprie istruzioni interne, entro 2 mesi dalla sua presentazione, previa eventuale audizione dei rappresentanti dell'Organizzazione. Per ricorsi relativi allo standard IFS entro un massimo di 5 giorni lavorativi sarà inviata una lettera a conferma del ricevimento del reclamo, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo sarà fornita una risposta preliminare ed entro 20 giorni lavorativi sarà fornita una risposta scritta definitiva. Per ricorsi relativi allo standard BRC, una risposta scritta definitiva sarà fornita entro 30 giorni di calendario dal ricevimento.

29.5 Con specifico riferimento ai ricorsi ed a reclami, gli stessi saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l'audit o l'ispezione o preso la decisione di certificazione. RINA invierà al ricorrente dei rapporti sul progresso e sui risultati del ricorso.

29.6 Il ricorso ed il reclamo che non potrà essere risolto dal personale di RINA sarà sottoposto al Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità di RINA, che, dopo i relativi accertamenti, ed eventualmente dopo avere avuto contatti con il ricorrente/reclamante, darà la sua opinione sul ricorso o il reclamo entro 60 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte del Comitato stesso, e comunicherà tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la sua opinione al ricorrente. Per gli standard BRC e IFS valgono i tempi di cui al precedente punto 29.4.

29.7 Al ricevimento del ricorso, segnalazione o del reclamo, RINA effettuerà gli accertamenti necessari e, al termine degli stessi, darà formale comunicazione ai soggetti richiedenti dell'esito delle verifiche effettuate e delle azioni eventualmente messe in atto.

29.8 Ogni spesa relativa al ricorso, alla segnalazione e al reclamo rimane a carico dell'Organizzazione, salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

29.9 Nella gestione dei ricorsi, segnalazioni e reclami RINA garantisce che non verrà intrapresa alcuna azione discriminatoria nei confronti del ricorrente/reclamante.

30. SANZIONI COMMERCIALI

30.1 RINA non sarà tenuta ad adempiere qualsiasi obbligo assunto in base al Contratto (inclusi, senza limitazione, obblighi di (a) eseguire, consegnare, accettare, vendere, acquistare, pagare a o ricevere denaro da o attraverso una persona o entità, o (b) compiere qualsiasi altro atto) se ciò risultasse in una violazione di, o fosse incompatibile con, o esponesse RINA all'applicazione di sanzioni ai sensi di qualsiasi risoluzione adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e/o ai sensi di qualsiasi legge, regolamento, decreto, ordinanza, richiesta, norma o requisito dell'UE, del Regno Unito e/o degli Stati Uniti d'America che facciano riferimento a embarghi o boicottaggi internazionali o a controlli sul commercio estero, sulle esportazioni e/o sulle importazioni, (inclusi, senza limitazioni, il finanziamento, il pagamento, l'assicurazione, il trasporto, la consegna o lo stoccaggio di prodotti e/o servizi) di seguito complessivamente "Sanzioni Commerciali".

30.2 Nel caso in cui nell'ambito dell'esecuzione del Contratto trovassero applicazione le Sanzioni Commerciali sopra individuate, RINA avrà il diritto, a sua esclusiva e assoluta discrezione:

l) di sospendere immediatamente il pagamento o l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto fino a quando le Sanzioni Commerciali saranno in vigore; e/o

II) al completo disimpegno dall'obbligo interessato dalle Sanzioni Commerciali, qualora l'incapacità di adempiere l'obbligo persista fino al termine previsto contrattualmente per l'adempimento, (resta inteso che per pagamenti da effettuare o ricevere per attività e/o servizi già forniti, l'obbligo di pagamento in questione rimarrà in ogni caso solo sospeso fino al momento in cui il pagamento potrà essere effettuato senza che possano trovare applicazione le Sanzioni Commerciali); e/o

III) di risolvere il Contratto, fatti salvi i diritti e gli obblighi di RINA alla data della risoluzione.

31. FORZA MAGGIORE

31.1 Qualora, per causa di forza maggiore, una delle parti sia incapace di adempiere in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, con l'eccezione degli obblighi relativi ai pagamenti dei corrispettivi dovuti, si concorda che i doveri tra le due parti verranno reciprocamente sospesi dal momento di inizio dell'impedimento fino al suo termine.

31.2 La parte contraente che si trovi dinanzi ad un caso di forza maggiore, dovrà avvisare l'altra parte, dapprima verbalmente e senza indugio, quindi mediante lettera raccomandata a.r., o con altro mezzo equivalente, precisando la data di inizio, la natura degli impedimenti, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione sugli obblighi derivanti dal contratto e dovrà cercare di rimuovere per quanto possibile tali impedimenti.

31.3 In via esemplificativa, saranno considerati "forza maggiore": restrizioni da parte di autorità governative, incendio, esplosioni, tempeste e calamità naturali in genere, guerra, disordini pubblici, quarantene, epidemie, pandemie, embargo, agitazioni.



Pubblicazione: RC/C 17
Edizione Italiana

RINA
Via Corsica 12
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351000
web site: www.rina.org

Regolamenti tecnici